

**condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - sottosuolo (cantine, sotterranei) –
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6154 del 30/03/2016**

Spazio sottostante il suolo in cui sorge l'edificio - presunzione di comunione - possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio

Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6154 del 30/03/2016